

R.D. 31 DICEMBRE 1923, N. 3011

ISTITUZIONE DELLA SCUOLA STORICA NAZIONALE
PRESSO L'ISTITUTO STORICO ITALIANO

(1)

Art. 1 (2)

E' istituita in Roma, presso l'Istituto storico italiano, una Scuola storica nazionale con lo scopo di promuovere la ricerca e lo studio delle fonti della storia d'Italia e di curarne la pubblicazione.

Art. 2 (3)

Presso la Scuola storica nazionale potranno essere comandati, per il raggiungimento dei fini ad essa assegnati, insegnanti di istituti medi di istruzione (4) per un periodo non superiore ai tre anni per ognuno di essi, e nel numero di non più di tre contemporaneamente.

Art. 3

Ferme rimanendo le disposizioni emanate con decreti precedenti per la composizione dell'Istituto storico italiano (5), il numero dei membri di esso sarà accresciuto di quattro, due dei quali saranno nominati dal Ministro per la pubblica istruzione e due su proposta della Giunta esecutiva dell'Istituto.

Art. 4 (6)

Per dar modo all'Istituto storico italiano di sopperire anche alle spese inerenti al funzionamento della Scuola storica nazionale sarà ad esso corrisposto un contributo annuo di L. 50.000

Questa somma sarà prelevata dai fondi iscritti nel bilancio

(1) V. in proposito anche i §§ I, IV, V, VI, VIII e XV.

(2) Modificato dal R.D.L. 9-11-1925, n. 2157, art. 7, pag. 13.

(3) Modificato dal R.D. 5-8-1927, n. 1736, pag. 14.

(4) Ora istituti di istruzione secondaria.

(5) V. pag. 7.

(6) Modificato da successive norme legislative concernenti il finanziamento delle Accademie e degli Istituti culturali (v. D.L.C.P.S. 27-3-1948, n. 472 e relative leggi integrative).

del Ministero dell'istruzione per assegni e spese ad istituti e corpi scientifici e letterari.

Art. 5

Con apposito regolamento, che sarà approvato dal nostro Ministro per la pubblica istruzione, verranno emanate le norme per il funzionamento della Scuola storica nazionale (1).

(1) V. pag. 45.